

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1244)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1965

Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione a quanto è stato operato a favore dei pensionati statali, cui sono stati concessi, prima, con legge 28 gennaio 1963, n. 29, una indennità una volta tanto, riferibilmente al primo semestre dell'anno 1963 e, poi, miglioramenti nella misura del trenta per cento, a decorrere dal 1° luglio 1963, con legge 27 settembre 1963, n. 1315, si sta procedendo alla estensione di analoghi benefici a favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, una volta accertato, attraverso la compilazione dei rispettivi bilanci tecnici, che la situazione tecnico-finanziaria lo consenta.

Per quanto attiene ai titolari di trattamento di quiescenza, a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, si è già provveduto, con legge 22 aprile 1964, numero 307, alla concessione di una indennità

una volta tanto di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, che ha riferimento ai miglioramenti per l'intero anno 1963 e si sta, ora, provvedendo, con disegno di legge in corso di approvazione, alla concessione, prima, di un assegno annuo lordo di importo pari alla predetta indennità una volta tanto, pagabile a rate mensili, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965 e, poi, di miglioramenti definitivi con effetto dal 1° luglio 1965.

Con lo stesso disegno di legge, tanto il suindicato assegno annuo lordo, riferito al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, quanto i miglioramenti definitivi aventi effetto dal 1° luglio 1965, sono concessi anche a favore dei titolari di trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Rimane, ora, da provvedere nei confronti della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, i cui bilanci tecnici, recentemente compilati, rispettivamente, con riferimento al 1° ottobre 1963 e al 1° gennaio 1964, presentano avanzi tecnici tali da consentire la concessione di benefici similari.

In analogia a quanto è stato attuato per la Cassa dipendenti enti locali, la Commissione di studio, nominata con decreto ministeriale 20 ottobre 1964, per l'esame del bilancio tecnico e delle questioni connesse, che ha in corso i suoi lavori, si è espressa favorevolmente alla proposta di concedere, a favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della Cassa stessa, miglioramenti definitivi, che avranno effetto dal 1° luglio 1965 e, per intanto, un assegno annuo a titolo di acconto, che abbia riferimento al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965.

Così pure, si può operare a favore dei titolari di trattamento di quiescenza a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, per la quale è in corso di nomina la Commissione di studio, che dovrà esaminare le questioni connesse al bilancio tecnico al 1° gennaio 1964, che, come si è detto, presenta un sufficiente avanzo.

Conseguentemente, a favore dei titolari di pensioni in atto a carico della Cassa sanitari e della Cassa ufficiali giudiziari, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30

giugno 1965, si provvede, con l'articolo 1 del disegno di legge, alla concessione di un assegno annuo lordo pagabile in 12 rate mensili, stabilendo la misura dell'assegno stesso in annue lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, con riguardo ai sanitari ed agli ufficiali giudiziari, ed in rispettive annue lire 72.800 e 54.600 con riguardo agli aiutanti ufficiali giudiziari, allo scopo di mantenere fermo il criterio sancito dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 di corrispondere a questi un trattamento di quiescenza pari ai sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari.

Con l'articolo 1, si chiarisce, inoltre, che:

l'assegno, soggetto alle ritenute erariali, non incide ai fini dell'attribuzione delle relative aliquote già stabilite in corrispondenza all'importo della pensione;

l'assegno compete una sola volta e nell'importo più favorevole nei riguardi di titolari di più pensioni.

L'articolo 2 contiene opportune norme per l'attribuzione delle quote dell'assegno annuo, nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali.

L'onere derivante dalla concessione della indennità una volta tanto, negli importi previsti dal disegno di legge, che risulta di circa lire 2.000 milioni per la Cassa sanitari e di circa lire 150 milioni per la Cassa ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, trova, come si è detto, sufficiente copertura negli avanzi dei rispettivi bilanci tecnici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese.

L'assegno annuo di cui al comma precedente è, rispettivamente, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, nei riguardi dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, ed è, rispettivamente, di lire 72.800 e di lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari.

L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

**Art. 2.**

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno nei relativi importi contemplati all'articolo precedente è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.